

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 15

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGGI, PASSIGLI,
MODIGLIANI, TARADASH, ELIO VITO, RAVAGLIA**

Modificazione dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento,
concernente le votazioni riguardanti le persone

Presentata il 3 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ricorso al voto segreto, originariamente concepito come strumento di difesa della libertà del parlamentare, e quindi del Parlamento, da ingerenze e pressioni esterne, è divenuto in molti casi unicamente un fattore di limitazione della trasparenza delle decisioni.

A tale metodo di votazione il Regolamento prevede si faccia ricorso per le autorizzazioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, considerandole votazioni su persone.

In effetti, quando giudica dell'opportunità di concedere o negare una autorizzazione a procedere in giudizio contro un parlamentare, la Camera non è chiamata a pronunciarsi sulle qualità del parlamentare in questione, ma piuttosto sulla esistenza o meno dei presupposti (intento persecutorio o accusa relativa ad opinioni espresse nell'esercizio del mandato) che consentono di invocare l'immunità parlamentare.

Recenti esperienze mostrano inoltre che il voto sulle autorizzazioni a procedere è determinato spesso da fattori essenzialmente politici, date le conseguenze che esso può avere sull'opinione pubblica, sulla stabilità del Governo e sulla stessa sopravvivenza della legislatura.

Queste considerazioni, unite all'esperienza di molti parlamenti occidentali, inducono a rivedere il Regolamento esistente prevedendo il voto palese con scrutinio nominale per le autorizzazioni a procedere.

In tal modo ciascun parlamentare, pur conservando totale libertà di voto in materia di autorizzazione a procedere, potrà assumere chiaramente le proprie responsabilità di fronte agli elettori.

Una modifica regolamentare in tal senso, infine, ha il pregio di poter avere effetto immediato, a differenza delle possibili ed opportune modifiche dell'istituto dell'immunità parlamentare, che necessitano una revisione costituzionale, con i tempi lunghi che questa implica.

TESTO PROPOSTO
—

All'articolo 49, comma 1, dopo le parole « riguardanti le persone » sostituire la parola « nonché » con le seguenti:

« , ad eccezione di quelle riguardanti le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, che hanno luogo a scrutinio palese con votazione nominale. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, ».